

N° MUB



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace Dott. Alberto Rossi ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa camerale n° 3278/2009 R.G.

T R A

TAGA KASTRIOT, di nazionalità albanese, elett. dom/to in Roma, Via Domenico Parasacchi n. 200, presso lo Studio legale dell'Avv. Gian Luca Gismondi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

ricorrente

E

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, rappr e dif. dal Funzionario Delegato della Questura di Roma,

resistente

avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma del 13.08.2009 ed avverso il provvedimento esecutivo di allontanamento del Questore di Roma emesso in pari data;

visti gli atti e documenti di causa;

rilevato che è stata presentata, in data 26.09.2009, dichiarazione di emersione di lavoro irregolare (la fotocopia della certificazione in atti fa fede come l'originale, ai sensi degli articoli 2712 e 2719 cod. civ., in assenza di espresso e specifico disconoscimento) ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, con relativa sospensione della procedura di espulsione (quale effetto derivato della sospensione dell'atto di diniego) sino alla definizione del procedimento di regolarizzazione in oggetto (comma 8); né rileva la circostanza che il provvedimento di espulsione sia stato emesso anteriormente alla presentazione della dichiarazione di emersione, essendo stata la predetta dichiarazione presentata tempestivamente e non prevedendo alcuna disposizione di legge l'obbligo di dichiarare, in sede di espulsione, l'esercizio dell'attività lavorativa irregolare (peraltro integrante reato a carico del datore, laddove lo straniero non si avvalga della sanatoria, ovvero la sua istanza sia rigettata) e la sua volontà di attivare la procedura di regolarizzazione;

preso atto che non vi è prova della ricorrenza di alcuna delle fattispecie preclusive previste dal comma 8, lett. a) e dal comma 13 della ripetuta disposizione di legge;

considerato che la pubblica amministrazione resistente non ha provato la definizione del procedimento di emersione di lavoro irregolare (comma 9), onere su di ella ricadente ai sensi dell'articolo 2697, comma 1, cod. civ. (attrice in senso sostanziale) e per principio generale (in negativis non fit probatio);

ritenuto, in conclusione, illegittimo il provvedimento esecutivo del Questore di Roma per violazione di legge;

ritenuto, quanto al secondo motivo di opposizione (la sospensione del diniego di protezione internazionale determina esclusivamente la reviviscenza della sospensione dell'esecutività del provvedimento di espulsione, già prevista dalla legge in pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento dello status di rifugiato, senza determinare effetti invalidanti sul provvedimento di espulsione sino alla definizione del procedimento giudiziario), che il Prefetto e l'agente che ha proceduto alla notifica dell'atto, con attestazioni facenti piena fede sino a querela di falso, certificano l'impossibilità di reperire un interprete nella lingua madre dello straniero, circostanza che comporta, implicitamente, la sua vana ricerca, tenuto conto della natura urgente ed indifferibile del procedimento, nonché certificano la traduzione dell'atto in una delle lingue indicate dal comma 7 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 286/1998, prescelta, peraltro, dallo straniero medesimo; si aggiunga che la mancata traduzione dell'atto in una lingua conosciuta dallo straniero integra un vizio sanabile, laddove non emergano lesioni del diritto di difesa del controinteressato;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

"Annulla il decreto esecutivo del Questore di Roma del 13.08.2009. Rigetta il ricorso relativamente alla richiesta di annullamento del provvedimento di espulsione del Prefetto".

Si notifici alle parti.

Roma li 19 gennaio 2010

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Alberto Rossi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 16 MAR 2010
IL CANCELLIERE ES
Sabina